



Bruxelles, 1.12.2017  
COM(2017) 724 final

2017/0320 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **1.1. Motivi e obiettivi della proposta**

Nell'Unione la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio<sup>1</sup> (di seguito "la direttiva sulla tassazione dell'energia" o "la direttiva").

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

L'obiettivo della presente proposta è autorizzare la Svezia ad applicare, entro determinati limiti, un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale. L'obiettivo della misura è compensare le spese di riscaldamento che in queste zone sono più elevate a causa dalle particolari condizioni climatiche della regione.

L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, possa autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

La decisione 2012/47/UE del Consiglio autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in taluni comuni elencati nell'allegato della decisione. La riduzione fiscale deve essere proporzionale alle spese supplementari di riscaldamento, dovute alla situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese, e l'aliquota ridotta deve rispettare i requisiti previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 di tale direttiva. L'autorizzazione scade il 31 dicembre 2017.

Con lettera del 10 maggio 2017 le autorità svedesi, conformemente all'articolo 19 della direttiva, hanno informato la Commissione che intendono continuare ad applicare tale aliquota di accisa ridotta. La riduzione non può superare 96 SEK per MWh, pari a circa 10 EUR<sup>2</sup> per MWh. La Svezia ha chiesto che la riduzione possa essere accordata per un periodo di sei anni, ossia fino al 31 dicembre 2023, che corrisponde al massimo autorizzabile in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva.

La Svezia ha fornito ulteriori informazioni e chiarimenti in data 1° settembre 2017.

La Svezia giustifica la misura in base a obiettivi ambientali, nonché di politica regionale e di coesione. La Svezia sottolinea che le aliquote delle accise nazionali sull'elettricità superano di molto i livelli minimi di tassazione di cui alla direttiva 2003/96/CE e che pertanto il sistema d'imposizione a livello nazionale ha effetti d'incentivo per l'efficienza energetica superiori a quanto richiesto dalle aliquote minime dell'UE. Tuttavia, secondo le autorità svedesi, questo livello di imposizione generalmente elevato può essere mantenuto soltanto concedendo una riduzione d'imposta alle regioni settentrionali, che subiscono una situazione di svantaggio concorrenziale dovuta alle condizioni climatiche. Nel contempo la misura ridurrebbe le

---

<sup>1</sup> Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

<sup>2</sup> In base al tasso di cambio del 2 ottobre 2017 (9,6055 SEK = 1 EUR), cfr. l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE e la GU C 331 del 3.10.2017, pag. 3.

differenze dei costi di riscaldamento fra le diverse regioni del paese e contribuirebbe in tal modo al conseguimento degli obiettivi di politica regionale e di coesione dell'UE.

Per quanto riguarda la natura dello svantaggio causato dalle differenze climatiche, le autorità svedesi hanno ribadito quanto affermato nelle domande precedenti, ossia che le spese di riscaldamento nelle regioni settentrionali sono in media superiori del 30% poiché il periodo di riscaldamento in queste zone è più lungo.

La perdita di gettito conseguente alla riduzione di 96 SEK per MWh è stimata a 710 milioni di SEK all'anno, pari a 74 milioni di EUR.

(1) *Applicazione della misura*

La misura è accordata sotto forma di una riduzione dell'aliquota di accisa sull'elettricità. Tale aliquota ridotta si applica direttamente al momento della riscossione dell'imposta.

*Ambito di applicazione*

Le autorità svedesi hanno dichiarato che la differenziazione geografica è stata introdotta in base a dati oggettivi relativi alle temperature medie durante il periodo di riscaldamento. Su tale base, un'aliquota ridotta di accisa sull'elettricità si applica in tutti i comuni delle contee di Norrbotten, Västerbotten e Jämtland e nei comuni di Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik (nella contea di Västernorrland), Ljusdal (nella contea di Gävleborg), Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen (nella contea di Dalarna) e Torsby (nella contea di Värmland). La misura è limitata ai nuclei familiari e alle società del settore dei servizi, cui si applicherebbe un'aliquota di accisa normale sull'elettricità di 325 SEK o 33,83 EUR per MWh. Poiché l'elettricità consumata dall'industria manifatturiera è comunque tassata ad un'aliquota inferiore di 0,50 EUR (5 SEK) per MWh, la misura in questione non incide sulle imprese di questo settore.

La misura accorda ai gruppi di consumatori di elettricità in tali parti del paese le stesse condizioni di cui beneficiano gli stessi gruppi di consumatori nella Svezia meridionale.

(2) *Argomentazioni adottate dalle autorità svedesi in merito all'incidenza della misura sul mercato interno*

Le autorità svedesi ritengono che la misura non pregiudicherebbe il corretto funzionamento del mercato interno. Esse ritengono che, benché la misura, riducendo i costi delle società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale, potrebbe avere un effetto sugli scambi tra gli Stati membri, tale effetto sarebbe limitato poiché la maggioranza delle società di tale settore opera solitamente nell'ambito di una zona geografica limitata.

(3) *Disposizioni vigenti nel settore della proposta*

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

## **1.2. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

(1) *Considerazioni politiche specifiche*

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

*Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.*

La misura prevista dalla Svezia consiste nel ridurre l' accisa sull'elettricità consumata dai nuclei familiari e dalle società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale. Le autorità svedesi fanno rilevare due obiettivi perseguiti dalla misura. In primo luogo, esse sostengono che l'aliquota di accisa ridotta ha un effetto ambientale positivo indiretto poiché consente alla Svezia di applicare al resto del paese un'aliquota d'imposta superiore, che dovrebbe altrimenti essere ridotta a causa della situazione particolare della Svezia settentrionale. A questo proposito la Commissione fa osservare che i requisiti di protezione ambientale sono già parte integrante della direttiva 2003/96/CE<sup>3</sup> e pertanto non rientrano in quanto tali nelle considerazioni politiche specifiche. Tuttavia la direttiva non consente, in termini generali, di accogliere le esigenze specifiche di regioni con condizioni climatiche molto particolari. In tale contesto, l'obiettivo di contribuire al mantenimento di un livello di tassazione relativamente elevato evitando, tramite un'aliquota ridotta, oneri altrimenti eccessivi nelle regioni soggette a tali condizioni climatiche può quindi essere ritenuto una considerazione politica specifica.

In secondo luogo le autorità svedesi sostengono che la riduzione avvicina i costi globali di riscaldamento dei consumatori in talune zone della Svezia settentrionale ai costi sostenuti dai consumatori in altre parti del paese e quindi persegue obiettivi di politica regionale e di coesione.

Anche per tale motivo si può ritenere che l'autorizzazione richiesta sia basata su considerazioni politiche specifiche.

### **1.3. Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

L'aliquota d'accisa normale sull'elettricità applicabile ai nuclei familiari e alle società del settore dei servizi in Svezia è di 325 SEK, ossia 33,83 EUR, per MWh<sup>4</sup>. Con la riduzione proposta, l'aliquota applicabile in talune zone della Svezia settentrionale è di almeno 229 SEK per MWh, pari a 26,13 EUR per MWh. Poiché i livelli di tassazione dell'elettricità sono molto superiori ai livelli minimi sia nella Svezia settentrionale sia nel resto del paese, è plausibile supporre che in effetti la riduzione d'imposta in questione contribuisca indirettamente a conseguire un livello globalmente più elevato di tutela ambientale con le modalità descritte dalle autorità svedesi.

In tale contesto l'obiettivo della misura è controbilanciare parzialmente i costi di riscaldamento più elevati nelle zone in cui si applica l'aliquota di accisa ridotta. Secondo le autorità svedesi, le condizioni climatiche in queste zone comportano un consumo di elettricità superiore, in media, di circa il 30% al resto del paese, dovuto soprattutto a un periodo di riscaldamento più lungo.

A tale proposito la Commissione osserva che, sulla base dei recenti prezzi dell'elettricità in Svezia, la riduzione di prezzo derivante dalla misura proposta sarebbe nettamente inferiore al 25% per tutti i gruppi di consumatori interessati. Secondo i più recenti dati disponibili di

---

<sup>3</sup> Cfr. in particolare i considerando 6 e 7.

<sup>4</sup> Sulla base dell'articolo 5 della direttiva 2003/96/CE, gli Stati membri possono applicare aliquote d'imposta differenziate fra uso professionale e non professionale. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/96/CE, gli Stati membri possono limitare il campo di applicazione del livello ridotto di tassazione per l'utilizzazione da parte di imprese. Sulla base delle informazioni fornite dalla Svezia, l'ambito di applicazione dell'aliquota dell'elettricità per uso professionale è stato limitato al settore manifatturiero. Di conseguenza, l'aliquota d'imposta per l'uso non professionale si applica sia alle famiglie sia alle società del settore dei servizi. Il livello minimo di tassazione dell'UE per l'uso non professionale è pari a 1 EUR per MWh.

Eurostat sui prezzi, tale riduzione va dal 2,7% al 7%, a seconda del livello di consumo delle famiglie<sup>5</sup>.

L'importo dell'agevolazione rimane quindi inferiore ai costi di riscaldamento supplementari nelle regioni interessate. Di conseguenza, l'incentivo fiscale a usare l'energia in modo efficiente è mantenuto a un livello almeno pari a quello applicato nel resto del paese.

La misura è compatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

Inoltre, alla luce degli elementi forniti, essa risulta accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. In particolare, a causa della lontananza delle zone alle quali si applica nonché del fatto che è limitata a nuclei familiari e a società del settore dei servizi, la misura non dovrebbe causare distorsioni significative della concorrenza né modifiche della struttura degli scambi tra gli Stati membri. Si rammenta infine che una riduzione d'imposta per le zone in questione è praticata da trent'anni senza aver dato luogo, a quanto risulta alla Commissione, a nessuna difficoltà per il buon funzionamento del mercato interno o per il conseguimento degli altri obiettivi della politica dell'UE.

Anche dopo l'applicazione della riduzione prevista dalle autorità svedesi, nelle regioni interessate le aliquote di accisa sull'elettricità continueranno a rispettare il livello minimo di tassazione previsto all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE. A condizione che rispetti quanto disposto all'articolo 44 del regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento (UE) n. 651/2014<sup>6</sup>), la misura è esente dall'obbligo di notifica preventiva.

(1) *Periodo di applicazione della misura e sviluppo del quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia*

La Commissione propone di fissare il periodo di applicazione al massimo consentito dalla direttiva 2003/96/CE, ossia a sei anni. Tale periodo sembra adeguato al fine di assicurare ai consumatori interessati un grado di prevedibilità sufficiente.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **2.1. Base giuridica**

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

### **2.2. Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore della tassazione indiretta, contemplato all'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del TFUE.

Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode di una competenza esclusiva, in quanto strumento di diritto derivato, per autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione.

---

<sup>5</sup> Fonte: Prezzi Eurostat per il 2° semestre del 2016. Le cifre riguardano l'uso non industriale dei consumatori nazionali con un consumo annuo compreso tra meno di 1 MWh e più di 15 MWh.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

### **2.3. Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La riduzione fiscale non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo previsto.

### **2.4. Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### **3.1. Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.

### **3.2. Consultazioni dei portatori di interesse**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Svezia e concerne unicamente questo Stato membro.

### **3.3. Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.

### **3.4. Valutazione d'impatto**

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta e non richiede una valutazione d'impatto.

Dalle informazioni fornite dalla Svezia risulta che la misura avrebbe un impatto limitato sul gettito fiscale e che l'aliquota di accisa sull'elettricità nella Svezia settentrionale rimarrebbe comunque al di sopra del livello minimo di tassazione fissato dalla direttiva 2003/96/CE. La Svezia ritiene che la misura avrà un impatto positivo sul conseguimento degli obiettivi di politica sociale e di coesione.

### **3.5. Adeguatezza normativa e semplificazione**

La misura non prevede una semplificazione: si basa su una richiesta presentata dalla Svezia e concerne solo questo Stato membro.

### **3.6. Diritti fondamentali**

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La misura non comporta oneri finanziari e amministrativi per l'UE. Essa non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

## **5. ALTRI ELEMENTI**

### **5.1. Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Articolo 1 - La Svezia sarà autorizzata a continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità in alcune regioni settentrionali del paese.

Il livello di tassazione dopo la riduzione non può comunque essere inferiore ai minimi dell'UE stabiliti nella direttiva 2003/96/CE e la riduzione si applicherebbe a tutti i consumatori di elettricità che pagano l'aliquota di accisa normale nella Svezia settentrionale.

La misura consentirebbe alle regioni svantaggiate di mitigare i costi più elevati dell'elettricità dovuti al clima rigido.

Articolo 2 - L'autorizzazione richiesta è concessa a decorrere dal 1° gennaio 2018 per un periodo di sei anni, come domandato dalla Svezia.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità<sup>7</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2012/47/UE del Consiglio<sup>8</sup> autorizza la Svezia ad applicare, fino al 31 dicembre 2017, un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
- (2) Con lettera del 10 maggio 2017 la Svezia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata dagli stessi beneficiari per un ulteriore periodo di sei anni, ossia fino al 31 dicembre 2023. La riduzione deve essere limitata a 96 SEK per MWh. Con lettera del 1° settembre 2017 la Svezia ha trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti.
- (3) Nelle zone interessate le spese di riscaldamento sono in media superiori del 30% a quelle sostenute nel resto del paese a causa del periodo di riscaldamento più lungo. La riduzione del costo dell'elettricità a favore dei nuclei familiari e delle società del settore dei servizi in queste zone restringe pertanto il divario tra i costi complessivi di riscaldamento per i consumatori nella Svezia settentrionale e quelli sostenuti dai consumatori nel resto del paese. La misura contribuisce quindi al conseguimento degli obiettivi della politica regionale e di coesione. La riduzione fiscale non dovrebbe eccedere quanto necessario a compensare i costi supplementari di riscaldamento sostenuti dai nuclei familiari e dalle società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale.
- (4) Le aliquote di imposizione ridotte saranno superiori ai livelli minimi di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
- (5) Considerata la lontananza delle zone cui la misura si applica, il fatto che la riduzione non dovrebbe superare i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nella Svezia settentrionale e la limitazione della misura ai nuclei familiari e alle società del settore

---

<sup>7</sup> GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

<sup>8</sup> GU L 26 del 28.1.2012, pag. 33.



dei servizi, essa non dovrebbe comportare distorsioni significative della concorrenza, né modifiche negli scambi tra gli Stati membri.

- (6) La misura risulta pertanto accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. Essa è inoltre compatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.
- (7) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa in base allo stesso articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire ai consumatori interessati un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di sei anni.
- (8) È importante garantire che l'autorizzazione concessa a titolo della decisione 2012/47/UE continui ad applicarsi per evitare di creare vuoti tra la scadenza della suddetta decisione e l'inizio della decorrenza degli effetti della presente decisione.
- (9) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. La Svezia è autorizzata ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati nei comuni elencati nell'allegato.

La riduzione rispetto all'aliquota di accisa normale nazionale sull'elettricità non eccede quanto necessario a compensare le spese supplementari di riscaldamento sostenute a causa della situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese e non supera 96 SEK per MWh.

2. Le aliquote ridotte devono rispettare i requisiti previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 10.

#### *Articolo 2*

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023.

#### *Articolo 3*

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il presidente*